

Nuovo

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: FINALITA'

ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

ART. 4: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO II : DECORO DEGLI SPAZI E AREE PUBBLICHE

ART. 5: ZONA URBANA DI PARTICOLARE RILEVANZA DOVE OPERA L'ORDINE DI
ALLONTANAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 48/2017

ART. 6: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

ART. 7: ARTICOLI PIROTECNICI E FUOCHI D'ARTIFICIO

ART. 8: SICUREZZA E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

ART. 9: ESPOSIZIONE OGGETTI E PANNI

ART. 10: ESPOSIZIONE DELLA MERCE NELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI
e ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 11: AREE E IMMOBILI DISMESSI O OGGETTO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

ART. 12: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO

ART. 13: ARTISTI DI STRADA

ART. 14: ACCATTONAGGIO

ART. 15: ALIMENTAZIONE COLOMBI

ART. 16: RAMI E SIEPI

TITOLO III : SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 17: SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 18: ABROGAZIONI DI NORME

ART. 19: ENTRATA IN VIGORE

ART. 20: NORMA FINALE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

Allo scopo di potenziare e disciplinare le attività di prevenzione a tutela della sicurezza urbana intraprese dall'Amministrazione Comunale, attraverso la promozione della legalità, con il coinvolgimento e l'ascolto di soggetti esponenti della società civile, quali i comitati civici e di quartiere, la programmazione e l'implementazione di sistemi di videosorveglianza da dislocare nei punti sensibili, l'integrazione delle forze di polizia presenti nel nostro territorio comunale.

Considerata la vocazione turistica e di accogliimento della comunità cittadina, dove numerosi sono gli spazi pubblici pronti a aprirsi e includere le numerose persone che frequentano il nostro territorio, in una dimensione civica e multiforme degli spazi.

Con il regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali di settore, si intende regolamentare comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della comunità locale, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e la tutela della qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, non di competenza esclusiva dell'autorità dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni.

Art. 3: Accertamento delle violazioni

1 - La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al corpo di Polizia Locale, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, operanti nei servizi ambientali e tecnici, appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2 - L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche e integrazioni.

3 - Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al regolamento, secondo le procedure delineate dagli articoli 17 e 18 della legge 689/81.

Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal regolamento, sono stabilite secondo le modalità definite dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 267/2000.

TITOLO II: DECORO DEGLI SPAZI E AREE PUBBLICHE

ART. 5: Zone urbane di particolare rilevanza ove opera l'ordine di allontanamento di cui all'art. 9 della legge 18 aprile 2017, n. 48

1 - l'elenco delle strade e dei luoghi, allegato al presente regolamento, individua le aree urbane su cui insistono ospedali, luoghi di culto, stazione ferroviaria, plessi scolastici, aree e parchi pubblici, aree mercatali e del demanio comunale e marittimo e comunque ogni altra area individuata dall'Amministrazione Comunale, simile a quelle elencate, interessate da consistenti flussi turistici, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso, di cui al combinato disposto degli art. 9 e 10 della legge 18 aprile 2017, n. 48.

2 - Chiunque ponga in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione nelle predette aree e infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi vi previsti, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300.

3 - Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie previste dalla legge e dal presente regolamento, la violazione comporta, per chi ha accertato l'infrazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali l'ordine di allontanamento è stato adottato, specificando che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree definite dall'allegato al presente regolamento, a prescindere dall'attività che si eserciti o si svolga, per la durata di 48 ore dall'accertamento del fatto e dalla contestazione dell'ordine. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al Questore, con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 900, il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette la notizia della reiterazione al Questore, per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 2, legge 48/2017, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza.

4 - La medesima procedura si applica anche per le violazioni commesse (sempre nelle aree riportate al comma 1) di cui agli articoli 688 c. p. (ubriachezza), 726 c. p. (atti contro la pubblica decenza. Turpiloquio), art. 29 d. lgs. 114/98 (commercio itinerante abusivo) e art. 7, c. 15 bis, del codice della strada (parcheggiatori abusivi).

Art. 6 : Atti vietati su suolo pubblico

1 - Sul suolo pubblico è vietato:

a) lavare i veicoli;

b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;

c) lavarsi, immergersi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche

- e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- d) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- e) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e a uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito; in particolare nella biblioteca comunale è vietato ai frequentatori porre in essere comportamenti che arrecano disturbo o molestia agli utenti o alle strutture;
- f) soddisfare in spazi e aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- g) abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- h) adibire a dimora temporanea aree pubbliche o private di pubblico passaggio, ovvero veicoli in sosta su aree pubbliche o private di pubblico passaggio.
- i) organizzare, in luogo pubblico o aperto al pubblico, il gioco di abilità cosiddetto delle "tre campanelle" o delle "tre carte o simili, nonché partecipare al gioco di abilità.
- 2 - E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- 3 - Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, secondo le indicazioni fornite dall'organo accertatore.

Art. 7 : Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio

- 1 - Ferma l'applicazione delle specifiche norme, qualora la fattispecie costituisca reato, e salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità Locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale, l'utilizzo di petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio, non deve produrre disturbo, danno o molestia a persone o animali, ovvero conseguenze di qualsiasi genere o natura sugli spazi pubblici.
- 2 - E' fatto, in ogni caso, divieto di utilizzare petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, a eccezione di quelli a esclusivo effetto luminoso, in casi di assembramento, spontaneo o meno, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità Locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale.
- 3 - E' sempre fatto obbligo, ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga, esponendoli al rischio di smarrimento o investimento.
- 4 - Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e la cessazione dell'attività vietata.

Art. 8: Sicurezza e manutenzione degli edifici e delle aree

1 - I proprietari, i locatari e i concessionari di beni immobili hanno l'obbligo di mantenere i fabbricati, le loro pertinenze e le aree in condizioni di decoro e sicurezza, nonché di porre in essere ogni adeguato intervento volto a evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana.

Tali condizioni dovranno essere garantite, dagli stessi soggetti, anche nelle aree urbane edificabili, quando non oggetto di cantiere: le stesse aree dovranno, inoltre, essere mantenute in condizioni da evitare ristagni e mantenute con attività di pulizia, disinfestazione e sfalcio.

2 - I proprietari, i locatari e i concessionari di aree di cantiere o di edifici incompleti, ove le opere realizzate comprendano spazi interrati o che possano determinare comunque ristagno di acqua, dovranno sempre riempire gli stessi con adeguato materiale o prosciugarli costantemente, in modo da evitare il ristagno.

3 - Gli stessi soggetti, di cui al comma 1), sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, e similari, al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dall'autorità comunale.

4 - Gli stessi soggetti, di cui al comma 1), devono provvedere alla pulizia e alla manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

5 - Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

6 - In tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, in caso di inottemperanza alla sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità competente in situazioni contingibili e urgenti, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree di cantiere, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e a uniformarsi alle prescrizioni regolamentari, entro 30 giorni dalla notificazione dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione, che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa fissa di € 500,00. Qualora la situazione di degrado interessi anche spazi o aree pubbliche, l'ufficio tecnico del Comune potrà intervenire al ripristino dei luoghi, addebitando al trasgressore le spese sostenute.

Art. 9: Esposizione oggetti e panni

1 - È vietato esporre qualunque oggetto, da cui possono derivare pericoli o inconvenienti ai passanti, ovvero offese alla decenza.

2 - Le cassette, i vasi da fiori e altri oggetti mobili sui terrazzi, balconi, tetti e sulle finestre sprovviste di riparo verso le piazze o le vie, le aree aperte al pubblico o di uso comune, dovranno essere convenientemente assicurati in modo che non possano cadere.

3 - L'innaffiamento dei fiori delle cassette o dei vasi deve essere fatto in modo da evitare stillicidio lungo le facciate e sul suolo pubblico o nelle corti sopra indicate.

4 - È vietato esporre ferri, oggetti pericolosi di qualsiasi forma, natura e destinazione, quando gli stessi possano arrecare pregiudizio o danno ai passanti e in qualunque modo costituire un pubblico pericolo.

5 - È vietato gettare, lanciare e lasciare cadere sassi o altri oggetti, che possano colpire le persone o le cose.

6 - La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da 25 a 150 euro.

Art.10:Esposizione della merce nelle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1 - Ai titolari e ai gestori di esercizi commerciali, di pubblici esercizi o attività artigianali, al fine della tutela del decoro nello spazio di pertinenza esterno al locale, formato da suolo privato e pubblico dato in concessione, è vietato:

a) appendere la merce nelle tende esterne, negli alberi, ai pali della luce.

b) appoggiare le merci direttamente al suolo o collocare contenitori non destinati all'esposizione delle merci,

c) gli espositori esterni dovranno essere posizionati perpendicolarmente al fronte del locale, non dovranno avere un'altezza superiore a mt. 1,65; è consentito l'utilizzo di due manichini se il fronte non è superiore a metri 4,00, tre manichini se superiore

2 - La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11:Aree e immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive

1 - Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'autorità competente in situazioni contingibili e urgenti, i proprietari, i locatari e i concessionari di immobili o aree comunque dismesse, che versano in stato di abbandono, sono tenuti a assicurare sempre e comunque la custodia e la manutenzione degli immobili e delle aree stesse, nonché a assicurare interventi adeguati a evitare intrusioni moleste, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti o comunque fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana: in particolare sono tenuti alla realizzazione di interventi, da eseguirsi in conformità alle normative vigenti, idonei a evitare accessi non autorizzati nella proprietà.

2 - La violazioni di cui al comma precedente sono punite con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. Fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di porre rimedio al fatto contestato, entro il termine che sarà intimato con l'accertamento, avendo riguardo ai tempi tecnici ritenuti necessari per il compimento dell'opera.

3 - Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in caso di inottemperanza all'ordine rivolto, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree comunque dismesse, che versano in stato di abbandono, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e a uniformarsi alle prescrizioni regolamentari, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il

verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.

Art. 12 : Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano

1 - Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal codice della strada;

c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature e elementi di arredo urbano in genere;

d) collocare, direttamente o indirettamente, su pali dell'illuminazione pubblica o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

2 - Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

3 - Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 13 :Artisti di strada

1 - E' vietato nel territorio comunale effettuare spettacoli a ridosso dei luoghi di culto durante il periodo di apertura e comunque entro 10 metri dal sagrato, a ridosso di scuole in corso di attività e ospedali.

A seguito dei numerosi esposti per eccessiva presenza, impedimento e intralcio alla circolazione pedonale e rumorosità che coinvolgono anche profili di sicurezza pubblica, che interessano il centro storico e la zona mare, sono individuati, con specifica regolamentazione comunale o con ordinanza sindacale, spazi pubblici, aree pedonali e zone a traffico limitato, che nel rispetto del principio di proporzionalità, consentano l'espressione degli artisti di strada, ove l'esibizione sia limitata e disciplinata, per numero, spazio e attività.

2 - La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione dell'attività. In caso di espressa previsione sanzionatoria prevista nei provvedimenti sopra richiamati, sarà questa a dover essere applicata per i casi specificamente individuati.

Art. 14 :Accattonaggio

1 - E' vietato raccogliere questue e elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti.

2 - Salvo che il fatto non costituisca reato, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico e comunque nelle zone adiacenti a ospedali, luoghi di cura, nonché alle altre strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, nei parcheggi pubblici e di uso pubblico adiacenti a strutture commerciali è vietato porre in essere comportamenti insistenti finalizzati a chiedere denaro o altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi, precisandosi che rientrano in tale illecita condotta tutte le richieste di denaro e le prestazioni offerte in cambio, rivolte a conducenti e passanti, comunque siano motivate o si voglia giustificarle, ivi compreso il rendersi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse in cambio di denaro.

3 - E' vietato, per motivi di sicurezza pubblica, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato, poste nel centro storico e nella zona mare di Cattolica, occupare spazi pubblici per raccogliere questue e elemosine per qualsiasi motivo.

4 - Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività.

Art. 15: Alimentazione volatili e sanzioni

1 - È vietato somministrare alimenti, di qualunque tipo, a volatili colombiformi, pena la sanzione da € 25,00 a € 150,00.

2 - Il proprietario, l'amministratore o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici è tenuto a verificare se negli stessi vi sia presenza di colonie di volatili, pena la sanzione da € 100,00 a € 600,00.

3 - In caso di presenza di colonie di colombi, nidificanti o meno, i soggetti indicati al comma 2 devono darne immediata comunicazione al servizio ambiente del Comune, provvedendo nel contempo alla chiusura, con griglie o reti, degli accessi ai luoghi di sosta o nidificazione, pena la sanzione da € 200,00 a € 800,00.

Art. 16: Rami e siepi

1 - I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private, devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o insudiciamento della sede stradale, a cura dei proprietari o locatari.

2 - Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3 - Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 : Sanzioni amministrative

1 - La violazione delle norme contenute nel presente regolamento comporta, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.

2 - Qualora le norme del presente regolamento dispongano che, oltre a una sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività o un comportamento, o la rimessa in pristino dei luoghi, ne dovrà essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3 - Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, dovranno essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione dovrà avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento, dalla sua notificazione. L'esecuzione avverrà sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

4 - Qualora il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3), si provvederà, nel caso di intervento su area pubblica, all'esecuzione d'ufficio dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione saranno a carico del trasgressore.

Art. 18 : Abrogazioni di norme

Il presente regolamento rinnova completamente la materia e sostituisce il precedente regolamento di Polizia Urbana, oltre ai regolamenti e le ordinanze che regolavano singole fattispecie delle disposizioni qui contenute.

Art. 19 : Entrata in vigore

Il presente regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il .

Art. 20 : Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti normativi, aventi carattere sovraordinato, nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.